

Ambito “f)” Sicurezza sul lavoro

Le norme di sicurezza sul lavoro

A chi è rivolta la consulenza ?

Tutte le aziende agricole, essendo soggette alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

In particolare il Decreto Legislativo 81/08 prevede l'obbligo per tutti i datori di lavoro delle aziende agricole di valutare tutti i rischi presenti in azienda con la conseguente elaborazione del

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Per le aziende rientranti nella definizione dell'art. 21 del D.lgs 81/08 (imprese familiari e società semplici senza dipendenti) è prevista la **“conformità aziendale”**, ovvero il fatto che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti, siano in ogni caso conformi alla normativa vigente.

DURATA MASSIMA IN ORE:

Base (B) Riguarda tecniche e adempimenti dei quali l'imprenditore è competente ma necessita soltanto di consigli, migliorie, aggiustamenti. Comprende almeno un sopralluogo in azienda.	20
Specialistica (SP) Riguarda l'adozione di una tecnica, strumento o modalità di gestione mai utilizzata dall'azienda all'interno di un processo produttivo consueto. Comprende almeno due visite aziendali.	25
Specialistica per conversione (SPC) Riguarda l'introduzione di un processo produttivo e/o servizio nuovo per l'impresa. È un intervento di consulenza complesso per cui si prevedono almeno tre visite presso l'impresa.	34



Si ricorda che sono possibili anche consulenze “miste”, che riguardano cioè più ambiti: in questo caso la durata massima della consulenza è superiore, fino ad un massimo di 34 ore.

Quali sono i possibili ARGOMENTI di consulenza?

ANALISI DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN RAPPORTO ALLA NORMATIVA VIGENTE. VERIFICA DELLA PRESENZA DEL DVR NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA E EVENTUALE NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO.	Il consulente dovrà preliminarmente individuare la tipologia di impresa e di conseguenza predisporre un piano di intervento graduato in base alle disposizioni normative. Alcune verifiche dovranno essere svolte in ogni caso (verifiche documentali; verifiche tramite sopralluogo su attrezzature, depositi e stoccaggi, DPI, amianto, ecc.). Nel caso in cui ci si trovi in aziende agricole non rientranti nell'art. 21 del D. Lgs 81/08, il consulente verificherà il Documento di Valutazione dei Rischi ed i relativi allegati, valutandone la congruità con la normativa vigente e l'eventuale esigenza di un aggiornamento alla luce della realtà documentale e aziendale monitorata con le verifiche eseguite.
--	---

Schede informative degli interventi di consulenza

(P.S.R. 2014-20 Piemonte, Misura 2, Bando 1/2020 – Adattato da Allegato D Linee guida “Ambiti di consulenza”)

OBIETTIVI della consulenza



Aiutare le aziende agricole nell'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.

CONTATTI: CIA CONSULENZE PIEMONTE

Tel. 011 53.44.15 • consulenzepiemonte@cia.it • www.ciaconsulenzepiemonte.it